

196/22  
SENT. 2744  
21



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI FERRARA  
avv. Camilla Brini

SENT. N.  
dep. il 2744/21  
R.G. N.  
Cron. N. 1707/22

Ha pronunciato la seguente

**S e n t e n z a**

Nella causa iscritta al n. 2744/2021 R.G.

OGGETTO: Opposizione a violazione C.d.S. ex art. 7 D. L.vo 150/2011

Promossa da:

residente a

rappresentata

e difesa dall'Avv. Sara Garziera ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Ferrara, in C.so Porta Reno n. 37 come da procura in calce al ricorso

**RICORRENTE**

(Avv. S. Garziera)

**C O N T R O**

Comune di Ferrara in persona del Sindaco p.t. –Corpo di Polizia Locale Terre Estensi

**RESISTENTE**

(in proprio)

**CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:**

previa sospensione, annullare il verbale di contestazione opposto e, conseguentemente, annullarlo. Vinte le spese.

**CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:**

respingere il ricorso e confermare il verbale di contestazione impugnato.

Nel caso di accoglimento, compensarsi le spese legali.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato nei termini la ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione indicato in epigrafe elevato, a seguito di sinistro stradale, dal Corpo di Polizia Locale Terre Estensi in data 01/09/2021, con il quale veniva contestata la violazione dell'art. 182 c. 4 e 10 del Codice della Strada ed ingiunto il pagamento di Euro 26,00 oltre alle spese di notifica.

La ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto opposto per i motivi indicati in ricorso.

Con decreto del 09/12/2021 il giudice di pace convocava innanzi a sé le parti per l'udienza di comparizione, invitando parte resistente a depositare in Cancelleria la documentazione prevista dall'art. 7 D. L.vo 150/2011.

All'udienza fissata in decreto era presente la procuratrice della ricorrente, mentre era assente parte resistente che aveva provveduto al deposito della documentazione richiesta e di una memoria con la quale chiedeva il rigetto del ricorso.

Sulle conclusioni trascritte in epigrafe, terminata la discussione, il giudice di pace redigeva il dispositivo che veniva letto immediatamente e pubblicamente, con riserva dei motivi della decisione .

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il verbale è stato elevato a seguito di un sinistro stradale che vedeva coinvolti la ricorrente (ciclista) ed il conducente di un'autoveicolo.

Vista la norma che si assume violata (art. 182 c. 4 del C.d.S.) ritiene questo giudice che non vi siano prove sufficienti per riconoscere la responsabilità della ricorrente in merito all'infrazione contestata, non essendo emersa la situazione di intralcio o pericolo per i pedoni prevista dalla norma che si assume violata (si vedano i rilievi del sinistro).

Pertanto, ex art. 7 c. 10 D. L.vo 150/2011, il ricorso viene accolto ed il verbale impugnato è annullato.

Ogni rilievo riguardante la responsabilità delle parti in ordine al sinistro esula dalla competenza di questo giudice e sarà oggetto, se del caso, di separato giudizio.

Nulla per spese di causa in quanto la ricorrente aveva facoltà di stare in giudizio personalmente.

P.Q.M.

Il giudice di pace, nella causa promossa tra le parti in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede: accoglie il ricorso ed annulla il verbale n. 208931 90C. Nulla per le spese di causa.

Così deciso in Ferrara, il /10/2019

Il giudice di pace  
dott. Camilla Brini

